



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale n. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili", art. 5 – Approvazione del programma annuale 2017 degli interventi: riparto delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Politiche giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Politiche giovanili e Sport;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare il Programma annuale 2017 degli interventi: riparto delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili", in attuazione del Piano regionale per le politiche giovanili di cui alla D.A. n. 64 del 29/01/2013 (allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);
- di stabilire che l'onere di spesa, pari complessivamente ad € 300.000,00, fa carico al Bilancio di previsione 2017/2019, capitolo di spesa 2.06.02.1.0021, risorse regionali per € 150.000,00 sulla annualità 2017 e per € 150.000,00 sulla annualità 2018, nell'ambito della disponibilità di cui alla D.G.R. n. 440/2017;
- il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Cerscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. 5 dicembre 2011, n. 24 "Norme in materia di politiche giovanili";
- D.G.R. n. 1540 del 12/11/2012 recante "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Legge regionale n. 24/2011, art. 4 - Approvazione del Piano regionale per le politiche giovanili";
- D.A. n. 64 del 29 gennaio 2013, recante "Piano regionale per le politiche giovanili. Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24, articolo 4";
- Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)";
- Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 36, "Bilancio di previsione 2017/2019";
- D.G.R. 1647 del 30/12/2016 recante: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";
- D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 recante: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";
- D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 recante modifiche dell'assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, in attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016;
- D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 1° provvedimento";
- D.G.R. n. 440 del 02/05/2017 recante "Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "Legge regionale n. 24/2011 'Norme in materia di politiche giovanili' art. 5 - Approvazione del programma annuale 2017 degli interventi: riparto delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti".

MOTIVAZIONI

La legge n. 24 del 5 dicembre 2011, recante "Norme in materia di politiche giovanili", è attualmente lo strumento normativo di cui la Regione dispone per la programmazione delle politiche giovanili, finalizzata a promuovere, regolare e coordinare le iniziative in questo settore.

L'obiettivo della legge è quello di promuovere la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore di giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.

In particolare, il 3° comma dell'art. 1 (oggetto e finalità) della legge in questione prevede che, nell'ottica della promozione di processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, la Regione:

- analizzi e approfondisca le tematiche relative alla condizione giovanile;
- favorisca l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
- crei maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso nei sopracitati settori;
- faccia crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione;
- accompagni i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- sostenga le associazioni e agli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
- concorra, con gli enti locali, all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
- promuova e dia impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la legge in questione, dunque, sono state dettate disposizioni che tracciano un quadro di interventi trasversali ed integrati la cui promozione e realizzazione è elemento indispensabile per il pieno sviluppo delle giovani generazioni.

A tale scopo il legislatore regionale ha previsto che, attraverso le funzioni programmatiche, siano definiti gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale. Nello specifico gli strumenti individuati sono il piano regionale per le politiche giovanili (art. 4) e il programma annuale degli interventi (art. 5).

Al riguardo, con D.G.R. n.1540 del 12/11/2012, la Giunta regionale ha approvato la "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Legge regionale n. 24/2011, art. 4 - Approvazione del Piano regionale per le politiche giovanili". Conseguentemente, con deliberazione amministrativa n. 64 del 29 gennaio 2013, l'Assemblea Legislativa delle Marche ha approvato il Piano regionale per le politiche giovanili di cui alla Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24, articolo 4, avente validità pari a quella della legislatura.

In base alla previsione dell'art. 5 della l.r. 24/2011 si è data attuazione al suddetto piano attraverso i relativi programmi annuale degli interventi approvati, per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente con D.G.R. n. 666/2013 e con D.G.R. n. 387/2014. Negli anni 2015 e 2016, invece, non si è provveduto in considerazione del mancato finanziamento della legge regionale n. 24/2011.

Tenuto conto che la legge regionale n.36 del 30/12/2016, di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019, ha nuovamente previsto il finanziamento della legge in questione per le annualità 2017 e 2018, è necessario provvedere alla programmazione delle risorse stanziare.

Al riguardo, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, è necessario procedere urgentemente all'adozione del Programma annuale degli interventi. Ciò al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 24/2011 il quale stabilisce che il programma annuale sia approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

Per quanto concerne, invece, l'adozione del nuovo piano di legislatura (con le modalità stabilite dall'art. 4, c. 5 della l.r. 24/2011), si rende necessario avviare un complesso iter procedimentale che comprende l'approfondimento delle tematiche relative alla condizione giovanile - finalizzato a disporre di un quadro conoscitivo complessivo con l'analisi dei fabbisogni - e la successiva relativa consultazione di tutti gli attori interessati quali, la Consulta regionale dei giovani, l'Anci giovani, gli altri soggetti (istituzionali e non) del territorio.

In relazione a quanto sopra, nelle more dell'adozione del suddetto piano regionale, si procede all'approvazione del Programma annuale degli interventi che, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 24/2011, individua, fra l'altro:

- a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in materia di politiche giovanili;
- b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e quelle da destinare ai progetti regionali;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti.

➤ Con riferimento alle disposizioni di cui alla suindicata lettera a), le priorità di intervento individuate nella presente programmazione coincidono con le linee di azione e i relativi obiettivi specifici previsti dal Piano regionale per le politiche giovanili, come di seguito indicati:

- sviluppo di competenze alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione formale: con gli obiettivi di favorire percorsi di socializzazione, promuovere l'aggregazione giovanile e riconoscere le nuove forme aggregative dei giovani, anche con riferimento alle nuove tecnologie;
- promozione dell'autonomia e della transizione alla vita adulta: con gli obiettivi di implementare i servizi di informazione e di orientamento, promuovere strumenti e iniziative per l'orientamento al lavoro, sviluppare iniziative mirate a sostenere la creatività giovanile e sviluppare occasioni formative complementari al sistema tradizionale di apprendimento;
- promozione della responsabilità e della partecipazione: con gli obiettivi di promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani, favorire le forme e i processi di riattivazione degli spazi urbani e favorire occasioni di apertura e confronto con realtà giovanili nazionali ed europee.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La conferma di tali linee di intervento, già sperimentate con esito positivo nella programmazione relativa agli anni 2013 e 2014, tiene conto anche degli Accordi sottoscritti con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale (in attuazione di varie Intese sancite in sede di Conferenza unificata concernenti il riparto del fondo nazionale politiche giovanili) che presentano obiettivi e linee di intervento sovrapponibili a quelli sopracitati individuati dal Piano regionale.

Gli Accordi sottoscritti nell'ultimo triennio, in particolare, riguardano la promozione di interventi che agevolino le condizioni e le modalità di incontro e di aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi centri e/o spazi e/o forme aggregative in grado, altresì, di promuovere azioni di orientamento e placement.

➤ Per quanto riguarda le disposizioni di cui alla succitata lettera b), l'approvazione del Programma annuale si rende necessaria per poter definire le modalità di riparto delle risorse finanziarie stanziare nel Bilancio di previsione 2017/2019 con riferimento alla legge regionale n. 24/2011. Con la programmazione annuale, di cui alla presente deliberazione, tali risorse vengono totalmente destinate al cofinanziamento dei progetti di interesse locale predisposti dagli enti locali.

Al cofinanziamento di progetti di iniziativa regionale sono invece destinate le risorse relative agli Accordi con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Ciò con riferimento a quelle già disponibili (quota del FNPG accertata nel 2017 e relativo cofinanziamento regionale per complessivi € 81.098,00), e a quelle che potranno essere rese disponibili sulla base della reinscrizione nel Bilancio 2017/2019 di economie per minor spesa. Al riguardo questa struttura ha già inoltrato richiesta, al competente ufficio regionale, con nota ID 10808668 del 11/01/2017.

➤ Infine, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera c), il Programma annuale degli interventi prevede, al capitolo II, a definire i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di interesse locale, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti.

Al riguardo, come già sperimentato efficacemente nel 2013, il programma individua, nel predeterminato riparto territoriale delle risorse, lo strumento in grado di realizzare una effettiva ricaduta su tutto il territorio regionale, attraverso il cofinanziamento di progetti predisposti dagli enti locali in forma associata (si tratti di due o più comuni, dei comuni dell'Ambito territoriale sociale rappresentati dall'ente capofila, delle Unioni di Comuni o delle Unioni Montane).

Tale riparto è effettuato con riferimento alla dimensione territoriale corrispondente agli Ambiti Territoriali Sociali (di cui all'art. 8 della legge 328/2000, determinati ai sensi dell'art. 9, commi 6 e 7, della l.r. 13/2003 e dell'art. 2 della l.r. 19/2012), proporzionalmente al numero di giovani residenti di età compresa fra 16 e 35 anni. Tale modalità consente, a tutti i territori regionali, non solo la possibilità di partecipare e concorrere insieme agli altri progetti presentati al fine della concessione del contributo (come nel caso di un bando chiuso), ma di poter contare su un importo predeterminato a titolo di cofinanziamento del progetto presentato. Ciò, naturalmente, esclusivamente qualora il progetto proposto risulti in possesso dei requisiti richiesti e raggiunga, nella relativa valutazione di merito, il punteggio minimo con riferimento agli indicatori previsti: struttura del partenariato, cofinanziamento dei proponenti e qualità del progetto.

Il riparto, inoltre, garantisce maggiori possibilità rispetto al tradizionale bando chiuso in particolare per i centri minori, talvolta dotati di una capacità progettuale meno incisiva, i quali hanno possibilità di accedere al contributo senza concorrere con realtà territoriali più organizzate. Così come per gli enti locali drammaticamente coinvolti dagli eventi sismici, che, nell'attuale momento storico, stanno vivendo difficoltà di ogni genere.

Infine si devono considerare le novità poste dalla nuova normativa nazionale in materia di contabilità (decreto legislativo 118/2011) e, in particolare, dai principi contabili per le regioni e gli enti locali. Tali principi inducono a contrarre, quanto più possibile, i tempi per l'approvazione dei progetti ammissibili al cofinanziamento regionale e per la concessione dei contributi. Ciò al fine di evitare che, concentrando tali operazioni nella seconda metà dell'anno, si incorra nei limiti posti dalla citata normativa e che, quindi, l'impossibilità di procedere alle operazioni di natura contabile che la nuova normativa richiede, impedisca l'utilizzo delle risorse stanziare. La conseguenza di tutto ciò sarebbe la perdita delle risorse non impegnate contabilmente.

Per tutte le ragioni sopraspecificate, il Programma degli interventi per il 2017 individua, nel riparto per territorio (che non coincide con l'immediata assegnazione per territorio), lo strumento idoneo a coniugare



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'esigenza della copertura regionale delle risorse con la programmazione sostenibile da parte degli enti locali.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della presente deliberazione va specificato quanto segue. Nel Bilancio di previsione 2017/2019, approvato con legge regionale n. 36 del 30/12/2016, è stato previsto il finanziamento della legge regionale 24/2011 in materia di politiche giovanili (sulla missione 06, programma 02), per un totale di € 300.000,00 suddiviso fra le due annualità 2017 e 2018. Successivamente, con l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale di cui alla D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016, tale somma è stata posta a carico del capitolo 2060210021 (spese per l'attuazione del programma triennale relativo alla condizione giovanile) del Bilancio 2017/2019, suddivisa in € 150.000,00 sulla annualità 2017 ed € 150.000,00 sulla annualità 2018.

A seguito del processo di riorganizzazione dell'ente, che si è concluso con l'adozione della D.G.R. n.1536 del 7/12/2016 recante l'istituzione dei nuovi servizi della Giunta regionale, con D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 si è provveduto all'assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n.1648/2016) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (dirigenti di servizio). Tale assegnazione ha riguardato anche il capitolo sopracitato 2060210021 oltre a tutti quelli in materia di politiche giovanili. Successivamente, con D.G.R. n. 323 del 03/04/2017, si è proceduto all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità - posizioni di funzione - istituite con D.G.R. n. 31 del 25/01/2017.

In conseguenza di tale assegnazione è possibile attestare la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 300.000,00, sul capitolo 2.06.02.1.0021 (risorse di natura regionale per € 150.000,00 sulla annualità 2017 e per € 150.000,00 sulla annualità 2018), con riferimento alla disponibilità già attestata con D.G.R. n. 440 del 02/05/2017.

A fronte del riparto dello stanziamento regionale complessivo di € 300.000,00, effettuato con il presente Programma degli interventi, per il principio della competenza finanziaria (ex D. Lgs.vo 118/2011) le risorse saranno esigibili sulle due annualità sopraindicate. Infatti, poiché l'attuazione della presente deliberazione si provvederà con apposito avviso pubblico, in considerazione della tempistica stabilita per la trasmissione dei progetti e per valutazione della loro ammissibilità, l'adozione dell'atto di concessione dei contributi è prevista entro l'anno. I progetti finanziati, quindi, saranno avviati entro il 2017 e realizzati presumibilmente entro il 2018. Ciò comporta che la quota di anticipo, da erogare in base al presente bando, sarà esigibile nell'anno in corso, mentre la quota da liquidare a saldo sarà esigibile nel 2018.

Tali risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i., nonché della codifica Siope in ragione della natura della spesa che dovesse riscontrarsi a seguito della ricezione delle domande di contributo (ad es. da parte di Unioni di Comuni, Unioni Montane e Azienda Servizi alla Persona).

Sul Programma annuale degli interventi, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della l.r. 24/2011, si è provveduto a richiedere il parere alla Consulta regionale dei giovani. Nella riunione del 19 aprile 2017, la Consulta in questione, validamente costituita ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. 385 del 26/04/2016, ha deliberato all'unanimità il proprio favorevole parere sulla proposta di Programma annuale.

Inoltre, tenuto conto della previsione di cui all'art. 5, comma 2° della legge regionale n. 24/2011, con deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 2 maggio 2017 si è provveduto a richiedere, alla competente Commissione Consiliare, il previsto parere sullo schema di deliberazione concernente il Programma annuale degli interventi 2017. Nella seduta del 22/05/2017, la I Commissione Assembleare permanente ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta succitata.

Tutto ciò premesso, la P.F. Politiche Giovanili e Sport, con il presente provvedimento, intende proporre alla Giunta regionale l'approvazione del Programma annuale degli interventi previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 24/2011.

La sottoscritta responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto sopra esposto si propone:

- di approvare il Programma annuale 2017 degli interventi: riparto delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili", in attuazione del Piano regionale per le politiche giovanili di cui alla D.A. n. 64 del 29/01/2013 (allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);
- di stabilire che l'onere di spesa, pari complessivamente ad € 300.000,00, fa carico al Bilancio di previsione 2017/2019, capitolo di spesa 2.06.02.1.0021, risorse regionali per € 150.000,00 sulla annualità 2017 e per € 150.000,00 sulla annualità 2018, nell'ambito della disponibilità di cui alla D.G.R. n. 440/2017;
- il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Patrizia Bonvini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo di € 300.000,00, a carico del Bilancio 2017/2019, con riferimento alla disponibilità già attestata con D.G.R. n. 440 del 02/05/2017, sul capitolo di seguito indicato:

2.06.02.1.0021 , € 150.000,00, annualità 2017;

2.06.02.1.0021 , € 150.000,00, annualità 2018.

30/05/2017

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1

(Simonetta Raccampo)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Sandro Abelardi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 34 pagine, di cui n. 26 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Deborah Giraldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

Programma annuale degli interventi anno 2017

INDICE

CAPITOLO I	Introduzione	pag. 10
CAPITOLO II	Progetti di interesse locale	pag. 15
CAPITOLO III	Disposizioni finali e rinvio	pag. 33

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPITOLO I
Introduzione

8



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1 Premessa

L'adozione del Programma annuale degli interventi, previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili", quale strumento di programmazione finalizzato all'attuazione del Piano regionale per le politiche giovanili, richiede un breve richiamo alla suddetta normativa regionale, che ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina in materia di politiche giovanili.

Con la legge regionale 5 dicembre 2011 n. 24 "Norme in materia di politiche giovanili", infatti, il legislatore regionale è intervenuto a modificare sostanzialmente l'impianto normativo previgente attraverso disposizioni che, per la prima volta, tracciano un quadro di interventi trasversali ed integrati la cui promozione e realizzazione è elemento indispensabile per il pieno sviluppo delle giovani generazioni. Attraverso gli strumenti della programmazione (piano e programma), sono definiti gli indirizzi e le priorità dell'azione regionale della legge in questione in accordo con la pianificazione e le leggi di settore.

Con riferimento alla l.r. 24/2011 nonché alle esigenze di coordinamento con le politiche di programmazione regionale, che riguardano una pluralità di ambiti a cui afferiscono i bisogni giovanili (politiche per la formazione e l'istruzione, per il lavoro, per la casa, per la salute e assistenza, per la cultura ecc.), con deliberazione amministrativa della Assemblea Legislativa delle Marche n. 64 del 29/01/2013 è stato approvato il Piano regionale per le politiche giovanili, che ha validità pari a quella della legislatura.

Nell'ambito delle finalità generali della Regione Marche previste dall'art. 1 della legge 24/2011, consistenti nella promozione della centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività e della promozione di processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizzazione delle potenzialità, anche sostenendo la cultura del merito, l'atto in questione (D.A. n.64/2013) ha indicato, quali punti di partenza per poter declinare le linee di intervento a favore dei giovani, i seguenti obiettivi:

- promozione delle condizioni per favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
- creazione di maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso nei sopracitati settori;
- crescita della cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione;
- accompagnamento dei percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- sostegno alle associazioni e agli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
- concorso, con gli enti locali, all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
- promozione e impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.

Al riguardo, per l'adozione del nuovo piano di legislatura (con le modalità stabilite dall'art. 4, c. 5 della l.r. 24/2011), si rende necessario avviare un complesso iter procedimentale che comprende l'approfondimento delle tematiche relative alla condizione giovanile - per poter disporre di un quadro conoscitivo complessivo con l'analisi dei fabbisogni - e la successiva consultazione di tutti gli attori interessati quali la Consulta regionale dei giovani, l'Anci giovani e gli altri soggetti (istituzionali e non) del territorio.

Nelle more dell'adozione di tale atto, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse stanziare nel Bilancio di previsione 2017/2019 (legge regionale n. 36 del 30/12/2016), si rende necessario procedere con urgenza all'adozione del Programma annuale degli interventi. Ciò al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge regionale 24/2011, il quale stabilisce che il programma annuale sia approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In relazione a quanto sopra, il riferimento normativo per l'attività di programmazione annuale è l' art. 5 della legge regionale 24/2011.

Ai sensi del citato articolo, infatti, il Programma annuale degli interventi, individua:

- a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in materia di politiche giovanili;
- b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e quelle da destinare ai progetti regionali;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti.

Art. 2 Soggetti

Conformemente a quanto stabilito dal Piano regionale per le politiche giovanili (art. 2.3.1), attraverso le seguenti linee di indirizzo, il presente Programma annuale mira a:

- promuovere e garantire la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali;
- promuovere il coordinamento delle politiche giovanili sia in senso orizzontale – tra assessorati, settori di intervento, settori pubblici e organizzazioni di privato sociale – sia in senso verticale, tra livelli territoriali e istituzionali diversi;
- stimolare gli Enti locali, in forma singola o associata, a varare interventi in favore dei giovani attraverso sia mezzi finanziari, sia sostegni tecnici e scientifici;
- stimolare la progettazione autonoma dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative, sia tra coetanei che insieme agli adulti, fornendo sostegni tecnici adeguati;
- promuovere le attività di tali associazioni ed organizzazioni, nel quadro degli obiettivi del Piano regionale per le politiche giovanili e in coerenza con le sue finalità, in coordinamento con interventi e servizi prestati dagli Enti locali.

Al riguardo la Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, accompagnamento alla realizzazione del modello di governance, monitoraggio, verifica e controllo.

In particolare, coerentemente con quanto previsto dal punto 2.3.2 del Piano regionale per le politiche giovanili, la **Regione**:

- determina il regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
- assegna le risorse per il cofinanziamento dei progetti locali coerenti con le indicazioni regionali, inseriti in strumenti di programmazione locale e sottoscritti in forma idonea a dare loro legittimità sotto il profilo giuridico;
- definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti;
- cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica diretta al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani.

Gli **Enti locali** in forma aggregata, le **Associazioni e gli organismi giovanili**, svolgono invece funzioni di progettazione e gestione, privilegiando la forma associata o altre forme di aggregazione, nonché il partenariato e l'integrazione con i soggetti del privato sociale attivi nella comunità utilizzando in particolare le reti, le agenzie e gli interventi sovracomunali già esistenti.

Art. 3 Priorità di intervento e obiettivi specifici

La Regione Marche, con il presente *Programma annuale degli interventi*, nelle more della adozione del nuovo piano regionale di legislatura, intende dare attuazione alle disposizioni normative di cui alla legge regionale 24/2011 attraverso l'individuazione delle priorità di intervento e degli obiettivi specifici da conseguire, secondo lo specifico dettato della norma di cui all'art. 5, comma 3, lett. a:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- nell'ambito degli indirizzi del Piano regionale per le politiche giovanili;
- tenuto conto degli eventuali Accordi sottoscritti in materia di politiche giovanili.

Al riguardo, il **Piano regionale** ha stabilito i seguenti obiettivi prioritari generali:

- promuovere la conoscenza della condizione giovanile all'interno della regione Marche;
- costruire e valorizzare percorsi di crescita dell'autonomia individuale e dello sviluppo della coscienza civica;
- promuovere e sostenere percorsi di autonomia economica a favore dei giovani;
- promuovere la partecipazione attiva e la responsabilità dei giovani.

A partire da questi presupposti, le **linee di intervento** dell'azione regionale in materia di politiche giovanili e i relativi obiettivi specifici, previsti dal Piano regionale per le politiche giovanili, sono i seguenti:

- **sviluppo di competenze alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione formale:** con gli obiettivi di favorire percorsi di socializzazione che qualificano il tempo libero come occasione di crescita; promuovere l'aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee; riconoscere le nuove forme aggregative dei giovani;
- **promozione dell'autonomia e della transizione alla vita adulta:** con gli obiettivi di implementare i servizi di informazione e di orientamento; promuovere strumenti e iniziative per l'orientamento al lavoro; sviluppare iniziative mirate a sostenere la creatività giovanile; sviluppare occasioni formative complementari al sistema tradizionale di apprendimento;
- **promozione della responsabilità e della partecipazione:** con gli obiettivi di promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani; favorire le forme e i processi di riattivazione degli spazi urbani; favorire occasioni di apertura e confronto con realtà giovanili nazionali ed europee; promuovere rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali e da diverse culture.

Art. 4 Riparto delle risorse finanziarie

Art. 4.1 Risorse disponibili

Le risorse stanziare nel Bilancio regionale 2017/2019 (annualità 2017 e 2018), per la copertura finanziaria del presente *Programma annuale degli interventi*, ammontano ad € 300.000,00 secondo quanto indicato nella sottoindicata tabella.

RISORSE DISPONIBILI		
Risorse regionali		
Bilancio di previsione 2017/2019 (l.r. 36/2016)	anno 2017	anno 2018
Stanziamiento legge regionale 24/2011	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	€ 300.000,00	

Art. 4.2 Riparto per tipologia di progetti

Ai fini del riparto, l'art. 7 della l.r. 24/2011 distingue due tipologie di progetti:

- i **progetti di interesse locale** che sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali;
- i **progetti di iniziativa regionale** sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali o soggetti sociali o esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
- carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
- la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

Con il presente *Programma annuale* le risorse di cui all'art. 4.1, pari ad € 300.000,00, vengono destinate al cofinanziamento di **progetti di interesse locale** con le seguenti finalità: cofinanziare i progetti/piani degli Enti locali e degli Ambiti Territoriali Sociali secondo quanto stabilito dal **capitolo II** del presente Programma annuale degli interventi.

Per quanto riguarda i progetti di iniziativa regionale, si provvede con le risorse previste da Accordi sottoscritti con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale (per l'anno 2017 Accordo "aggregAzione" 2^a edizione).

Art. 5 Criteri e modalità per il finanziamento

Con il presente *Programma annuale degli interventi*, secondo quanto previsto dalla legge regionale 24/2011 (art. 5, comma 3, lett. c), si individuano i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli enti locali delle risorse spettanti.

Tali criteri vengono dettagliatamente indicati nel **CAPITOLO II** del presente Programma annuale degli interventi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPITOLO II

Progetti di interesse locale

7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

INDICE

- Art. 1 PREMessa
- Art. 2 FINALITA' E OBIETTIVI
- Art. 3 PROGETTI AMMISSIBILI
- Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E COMPOSIZIONE DELLA RETE
- Art. 5 REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE
- Art. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI
- Art. 7 RISORSE FINANZIARIE E CRITERI DI FINANZIAMENTO
- Art. 8 SPESE AMMISSIBILI
- Art. 9 PROVA DELLA SPESA
- Art.10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Art.11 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- Art.12 TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- Art.13 CAUSE DI INAMMISSIBILITA'
- Art.14 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
- Art.15 APPROVAZIONE GRADUATORIE E CONCESSIONE CONTRIBUTI
- Art.16 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
- Art.17 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO
- Art.18 VARIANTI AL PROGETTO
- Art.19 REVOCHE
- Art.20 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO
- Art.21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art.22 MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO
- Art.23 REFERENTE
- Art.24 INFORMAZIONI E QUESITI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1 Premessa

Come previsto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 24/2011, i progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali.

Al riguardo il Piano regionale per le politiche giovanili (punto 2.3.2) stabilisce che per la realizzazione di progetti e/o di piani viene privilegiata la forma associata degli Enti Locali, come territorio ottimale per la programmazione locale e per la gestione degli interventi in materia di politiche giovanili, fatta salva la partecipazione in forma singola quando gli interventi riguardino specifiche peculiarità territoriali.

In base alle disposizioni del presente capitolo del *Programma annuale* la forma associata non è soltanto privilegiata ma, tenuto conto del riparto territoriale delle risorse, e della finanziabilità di un solo progetto/piano per territorio, è promossa a modalità esclusiva attraverso la quale accedere al finanziamento regionale.

Tale modalità, tuttavia, non limita la partecipazione del singolo ente dotato di specifiche peculiarità territoriali, tenuto conto che all'interno della rete partenariale è possibile, per ciascuno dei partner, gestire una propria quota di budget per la realizzazione di attività specifiche, purché coerenti con il complessivo progetto presentato.

Art. 2 Finalità e obiettivi

Il presente capitolo del *Programma annuale degli interventi* è finalizzato a sostenere e a finanziare progetti destinati ai giovani fra i 16 e i 35 anni, programmati, progettati e gestiti dagli Enti locali.

A tal fine, secondo quanto previsto dalla l.r. 24/201, le priorità di intervento e gli obiettivi specifici sono individuati nell'ambito degli indirizzi del Piano regionale per le politiche giovanili e tenuto conto degli Accordi sottoscritti in materia di politiche giovanili.

Al riguardo il Piano regionale, ispirandosi ai principi generali previsti dall'art. 1, comma 3 della legge regionale 24/2001, ha stabilito i seguenti obiettivi prioritari:

- costruire e valorizzare i percorsi di crescita dell'autonomia individuale e dello sviluppo della coscienza civica;
- promuovere e sostenere percorsi di autonomia economica a favore dei giovani;
- promuovere la partecipazione attiva e la responsabilità dei giovani.

Art. 3 Progetti ammissibili

A partire dai presupposti di cui alla legge regionale 24/2011 e conformemente a quanto stabilito dalle linee di intervento del Piano regionale per le politiche giovanili, sono finanziabili progetti e/o piani nell'ambito delle seguenti **linee di intervento** nonché dei relativi obiettivi:

a) Sviluppo di competenze alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione formale:

- favorire percorsi di socializzazione che qualificano il tempo libero come occasione di crescita, con un'attenzione non solo a prevenire e contrastare i fattori di rischio, ma soprattutto a promuovere i fattori positivi;
- promuovere l'aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, che favorisca la costruzione dell'identità personale dei giovani e della loro coscienza civica, la formazione di competenze e forme di comunicazione efficaci tra e con i giovani;
- riconoscere le nuove forme aggregative dei giovani, anche con riferimento alle nuove tecnologie (forum, blog, web-radio, ecc.) e alla diffusione delle stesse.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) Promozione dell'autonomia e della transizione alla vita adulta:

- promuovere strumenti e iniziative per l'orientamento al lavoro per favorire l'utilizzo consapevole delle differenti tipologie di contratto;
- sviluppare iniziative mirate a sostenere la creatività giovanile, attraverso iniziative di formazione, documentazione e ricerca, nonché promuovendo l'incontro tra i giovani e le imprese, i locali pubblici e altri spazi di produzione di attività artistiche e creative;
- sviluppare occasioni formative complementari al sistema tradizionale di apprendimento, con particolare attenzione alla conoscenza di professioni innovative e a esperienze di pre-formazione, valorizzando il metodo del "fare per apprendere".

c) Promozione della responsabilità e della partecipazione:

- promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani, finalizzati ad affermare, a diffondere e a consolidare la cultura della cittadinanza e lo sviluppo di comunità, attraverso iniziative dirette a favorire forme di cittadinanza attiva, lo sviluppo del senso di appartenenza, il sostegno all'associazionismo giovanile;
- favorire le forme e i processi di riattivazione degli spazi urbani attraverso interventi, sul territorio, in grado di promuovere dinamiche partecipate dai giovani;
- promuovere rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali e da diverse culture, con particolare riferimento alle competenze nella comunicazione interculturale, intesa nel senso più lato, cioè come coordinamento tra costruzioni diverse di significato, qualunque sia la loro origine ed il grado della loro diversità.

Nell'ambito dei progetti finanziabili sono previste, a **pena di inammissibilità**, le seguenti condizioni:

- sono ammesse a finanziamento combinazioni di diversi tipi di intervento nel quadro di uno stesso progetto, purché tali combinazioni vengano adeguatamente motivate e fermi restando gli obiettivi specifici indicati dal piano;
- non sono ammessi a finanziamento progetti o attività che assommino semplicemente, senza alcun criterio negli obiettivi e nelle attività, tipologie di intervento diverse;
- non sono ammesse a finanziamento iniziative ed eventi singoli disgiunti da un'attività progettuale specifica nell'ambito delle linee di intervento previste dal presente piano;
- i corsi ed i laboratori sono finanziati soltanto nel quadro di uno o più dei precedenti tipi di progetto e non sono ammessi a finanziamento progetti che riguardino esclusivamente corsi o laboratori;
- le ricerche sono ammesse a finanziamento soltanto nel quadro di uno dei precedenti tipi di progetto, per verificarne la fattibilità e le caratteristiche.

Art. 4 Soggetti beneficiari e composizione della rete

Tenuto conto del punto 2.3.2 del Piano regionale per le politiche giovanili, il quale prevede che per la realizzazione di progetti e/o di piani viene privilegiata la forma associata degli Enti Locali, possono presentare richiesta di finanziamento i seguenti soggetti del territorio della Regione Marche:

- Enti locali in forma associata (rappresentati legalmente dall'ente individuato come capofila);
- Ambiti Territoriali Sociali in forma singola o associata (rappresentati legalmente dal soggetto capofila).

I suddetti soggetti devono **obbligatoriamente** procedere alla costituzione di un **partenariato** con le componenti giovanili del territorio, quali:

- associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale ai sensi della l.r. 24/2011;
- associazioni formate da giovani o che svolgono attività a favore dei giovani,
- organismi giovanili anche non costituiti formalmente.

La composizione del partenariato dovrà essere coerente rispetto agli obiettivi e alle attività previste dal progetto ed includere, quindi, esclusivamente gli attori necessari alla realizzazione del processo in modo effettivo e verificabile:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il **capofila** è individuato, dai componenti del partenariato, quale soggetto proponente la domanda; rappresenta il partenariato nei confronti della Regione; è responsabile della realizzazione dell'intero progetto fino alla completa conclusione di quanto previsto dallo stesso; è responsabile della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- i **partner** del progetto sono i soggetti che, attraverso un rapporto diretto con il capofila, concorrono alla realizzazione delle attività previste dal progetto, anche attraverso la gestione di una propria quota di budget.

Non sono considerati partner:

- i soggetti (fornitori) che apportano solo beni e servizi, emettendo fattura o documento fiscalmente valido, ma non partecipano alla progettazione e alla realizzazione delle varie fasi del progetto;
- i soggetti (sponsor o finanziatori) che sostengono il progetto in termini economici (anche a livello di strumentazioni, spazi, materiali utili alla realizzazione del progetto), senza un apporto concreto in termini di realizzazione delle attività.

Art. 5 Requisiti soggettivi per la partecipazione

Ogni soggetto di cui all'art. 4 potrà presentare **1** solo progetto o piano, a valere sulle risorse relative alla dimensione territoriale del riparto (ambito o pluriambito), secondo quanto indicato nella tabella di cui all'art. 7.1 (riparto per territorio) e con i criteri di finanziamento previsti dall'art. 7.2.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità dei progetti

I progetti e/o i piani proposti, **pena la non ammissibilità** della domanda di cofinanziamento, dovranno:

- essere realizzati attraverso la costruzione di un **partenariato**, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 con l'individuazione di un soggetto capofila;
- evidenziare in modo chiaro i **destinatari** dell'intervento che dovranno essere **esclusivamente** i giovani nella fascia di età compresa fra i 16 e i 35 anni. Ogni progetto, quindi, deve specificare i destinatari finali e come verranno coinvolti;
- prevedere, a pena di inammissibilità, la partecipazione in qualità di partner delle **componenti giovanili del territorio**, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente bando;
- prevedere una quota di cofinanziamento, da parte dei soggetti del partenariato, non inferiore al **30%** del costo del progetto ammissibile a finanziamento, secondo quanto previsto dal 2° capoverso dell'art. 7.3;
- avere una **durata di 12 mesi** salvo proroghe autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del presente bando. Non saranno ammessi a valutazione di merito progetti che presentino una durata complessiva diversa da quella sopra indicata;
- avere un **costo** dato dalla quota di cofinanziamento regionale, entro il limite delle risorse previste dalla ripartizione territoriale di cui all'art. 7.1 (Riparto per territorio), e dalla quota del cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti.

Art. 7 Risorse finanziarie e criteri di finanziamento

Come indicato all'art. 4.2 (Riparto per tipologia di progetti) del capitolo I del presente *Programma annuale degli interventi*, alla realizzazione degli interventi previsti dal presente capitolo è destinato l'importo di € **300.000,00** nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili dalla legge regionale n. 24/2011.

Ⓞ



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7.1 Riparto per territorio

In base alla previsione di cui al punto 3.2 del Piano regionale per le politiche giovanili, al fine di realizzare una equa ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari territori, con il presente *Programma annuale degli interventi* si provvede alla **ripartizione delle risorse finanziarie** con riferimento alla dimensione territoriale corrispondente all'Ambito Sociale, proporzionalmente al numero di giovani residenti di età compresa tra 16 e 35 anni come indicato nelle tabelle di seguito riportate.

Di tale ripartizione devono obbligatoriamente tenere conto i soggetti di cui all'art. 4 (Soggetti beneficiari), nella progettazione e nella conseguente proposta di progetti e/o di piani alla Regione Marche secondo le finalità e gli obiettivi di cui al presente Programma.

Tabella 1
Popolazione residente al 01/01/2016 per ATS - totale ed età 16-35

A.T.S. - Ente capofila	Totale	età 16-35	% età 16-35 sul totale Marche
ATS 01 - Pesaro	138.999	27.288	8,77
ATS 03 - Unione Montana Catria e Nerone	21.607	4.277	1,37
ATS 04 - Urbino	43.074	8.984	2,89
ATS 05 - Unione Montana Montefeltro	20.424	4.186	1,34
ATS 06 - Fano	102.715	20.003	6,43
ATS 07 - Fossombrone	34.742	7.371	2,37
ATS 08 - Senigallia	79.238	15.293	4,91
ATS 09 - Jesi	107.994	21.577	6,93
ATS 10 - Unione Montana Esino Frasassi	47.229	9.210	2,96
ATS 11 - Ancona	100.861	19.879	6,39
ATS 12 - Falconara Marittima	70.141	13.620	4,38
ATS 13 - Osimo	83.607	17.088	5,49
ATS 14 - Civitanova Marche	124.435	25.834	8,30
ATS 15 - Macerata	94.584	19.655	6,31
ATS 16 - Unione Montana Monti Azzurri	41.221	8.205	2,64
ATS 17 - Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino	32.906	6.503	2,09
ATS 18 - Unione Montana Marca di Camerino	14.284	2.881	0,93
ATS 19 - Fermo	116.306	23.431	7,53
ATS 20 - Porto Sant'Elpidio	51.615	10.917	3,51
ATS 21 - San Benedetto del Tronto	102.074	20.970	6,74
ATS 22 - Ascoli Piceno	69.938	14.317	4,60
ATS 23 - Unione Comuni Vallata del Tronto	31.536	6.799	2,18
ATS 24 - Unione Montana dei Sibillini	14.222	2.958	0,95
Totali	1.543.752	311.246	100

Fonte: ISTAT Elaborazioni: Sistema Informativo Statistico Regione Marche

Tabella 2
Riparto risorse legge regionale 24/2011

A.T.S. - Ente capofila	età 16-35	% età 16-35 su totale Marche	riparto risorse
ATS 01 - Pesaro	27.288	8,77	€ 26.302,02
ATS 03 - Unione Montana Catria e Nerone	4.277	1,37	€ 4.122,46
ATS 04 - Urbino	8.984	2,89	€ 8.659,39
ATS 05 - Unione Montana Montefeltro	4.186	1,34	€ 4.034,75
ATS 06 - Fano	20.003	6,43	€ 19.280,25



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATS 07 – Fossombrone	7.371	2,37	€ 7.104,67
ATS 08 – Senigallia	15.293	4,91	€ 14.740,43
ATS 09 – Jesi	21.577	6,93	€ 20.797,38
ATS 10 - Unione Montana Esino Frasassi	9.210	2,96	€ 8.877,22
ATS 11 - Ancona	19.879	6,39	€ 19.160,73
ATS 12 - Falconara Marittima	13.620	4,38	€ 13.127,88
ATS 13 - Osimo	17.088	5,49	€ 16.470,57
ATS 14 - Civitanova Marche	25.834	8,30	€ 24.900,56
ATS 15 - Macerata	19.655	6,31	€ 18.944,82
ATS 16 - Unione Montana Monti Azzurri	8.205	2,64	€ 7.908,54
ATS 17 - Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino	6.503	2,09	€ 6.268,03
ATS 18 - Unione Montana Marca di Camerino	2.881	0,93	€ 2.776,90
ATS 19 - Fermo	23.431	7,53	€ 22.584,39
ATS 20 - Porto Sant'Elpidio	10.917	3,51	€ 10.522,54
ATS 21 - San Benedetto del Tronto	20.970	6,74	€ 20.212,31
ATS 22 - Ascoli Piceno	14.317	4,60	€ 13.799,70
ATS 23 - Unione Comuni Vallata del Tronto	6.799	2,18	€ 6.553,34
ATS 24 - Unione Montana dei Sibillini	2.958	0,95	€ 2.851,12
Totali	311.246	100	€ 300.000,00

Art. 7.2 Criteri di finanziamento

A valere sul riparto di cui alla tabella 2 possono essere presentati, dai soggetti interessati e con le modalità previste dall'art. 10, **progetti o piani** di dimensioni territoriali che, in base a quanto previsto dal Piano regionale per le politiche giovanili, possono assumere le seguenti caratteristiche territoriali:

- progetti territoriali: che coinvolgono il territorio di due o più enti locali, associati tra loro, all'interno della dimensione territoriale del riparto;
- progetti di Ambito Territoriale: che riguardano cioè tutto il territorio dell'Ambito territoriale sociale;
- progetti pluriambito: che coinvolgono il territorio di più Ambiti territoriali sociali associati tra loro.

Nell'ambito della dimensione territoriale di riferimento (uno o più ambiti) può essere finanziato **un unico piano/progetto** sulla base delle risorse previste dal riparto di cui all'art. 7.1.

In caso di più progetti presentati da soggetti diversi (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, Enti locali in forma associata, ecc.), a valere sul medesimo riparto territoriale, verrà finanziato il progetto presentato dalla rete partenariale comprendente il **maggior numero di enti locali**. Al riguardo, l'Unione Montana e l'Unione di Comuni, a meno di deleghe specifiche, vengono considerate come un unico soggetto a prescindere dal numero di comuni che rappresentano.

La **quota di finanziamento regionale** sui progetti/piani degli enti locali non potrà superare l'ammontare finanziario complessivo riferito alla dimensione territoriale di riferimento (sia essa corrispondente a quello di più ambiti territoriali sociali associati, o del singolo ambito territoriale sociale).

Le risorse eventualmente non utilizzate per il finanziamento di progetti, per difetto o insufficiente progettazione da parte degli enti locali e degli ambiti territoriali sociali, potranno essere destinate, compatibilmente con la tempistica in materia contabile, a favore dei progetti ammessi a finanziamento. Ciò mediante un ulteriore riparto, con le stesse modalità previste dall'art. 7.1 delle risorse non assegnate.

Art. 7.3 Cofinanziamento del proponente

Per quanto riguarda le modalità di **cofinanziamento**, da parte del soggetto/dei soggetti proponente/i, ai sensi del punto 2.5.2 del Piano regionale per le politiche giovanili, è previsto che:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per tutte le tipologie di progetti deve essere necessariamente previsto il contributo finanziario dei soggetti proponenti in misura **non inferiore al 30% di risorse proprie**.

Tale quota dovrà trovare copertura esclusivamente attraverso risorse finanziarie proprie dei soggetti del partenariato:

- nel computo delle risorse proprie possono confluire anche risorse di soggetti ed enti di **natura privatistica**;
- possono altresì confluire altre forme di cofinanziamento quali i **costi figurativi** compresi i contributi in natura o valorizzazioni, fino ad un limite massimo del **15% del costo totale** del progetto ammissibile a finanziamento. Le valorizzazioni, o contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che: consistano nella fornitura di attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite; il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti (computo metrico ecc.); in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita. In caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- nel caso di progetti che coinvolgono più Enti locali o gli Ambiti territoriali la quota di cofinanziamento, a carico degli stessi, non può essere inferiore al 30% su ogni singolo progetto. Il cofinanziamento complessivo del progetto, in questo caso, viene coperto secondo criteri da concordare tra i soggetti coinvolti;
- è vietato il cofinanziamento delle stesse attività inserite in un progetto in base a leggi settoriali diverse;
- è ammesso invece il finanziamento in base a leggi settoriali diverse di attività complementari nel quadro dello stesso progetto, attraverso una adeguata documentazione che ne legittimi il significato;
- resta comunque inteso che le risorse finanziarie provenienti da altre leggi regionali non entrano a far parte del computo delle "risorse proprie" utilizzate dagli Enti locali per coprire la quota del cofinanziamento.

Art. 8 Spese ammissibili

Il budget di progetto dovrà essere redatto utilizzando l'apposito modello che sarà reso disponibile con l'approvazione del relativo decreto.

Sono considerati eleggibili tutti i costi specifici direttamente **collegati all'esecuzione del progetto, progetto/piano e che possono quindi essere ad esso direttamente imputati**.

Le **spese ammissibili** devono, quindi:

- essere necessarie all'attuazione del progetto in quanto ritenute idonee e funzionali al conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici;
- essere **intestate** al soggetto capofila e agli altri soggetti facenti parte del partenariato;
- essere incluse nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo;
- essere realmente sostenute nel **periodo di eleggibilità delle spese** che decorre dalla data di avvio delle attività di progetto (comunicata via PEC dal soggetto capofila) fino al termine fissato per la realizzazione dello stesso;
- essere identificabili e verificabili da documenti in originale.

Sono considerate **non ammissibili** le seguenti tipologie:

- spese intestate a soggetti diversi da quelli sopra indicati;
- spese per rimborsi forfettari o non corredati da relativa documentazione giustificativa;
- spese per beni non durevoli eccedenti la misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- spese per beni durevoli eccedenti la misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- spese di investimento e per il recupero di beni immobili, ad **eccezione** di quelle sostenute per la manutenzione ordinaria nella misura massima del 10% del costo totale del progetto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- spese di viaggio e soggiorno ad **eccezione** di quelle relative a docenti/relatori/esperti nell'ambito delle attività progettuali, nella misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- l'IVA se non costituisce un costo;
- spese concernenti compensi agli organi istituzionali;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- spese superflue e/o non appropriate.

Art. 9 Prova della spesa

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso:

- copia degli atti di liquidazione per gli enti locali;
- copia delle fatture e dei giustificativi di spesa (ricevute, note per prestazioni occasionali, richieste di rimborso spese, note di debito, ecc.) regolarmente quietanzati, per gli altri soggetti;

Le fatture e i giustificativi di spesa ammessi a rendicontazione dovranno avere data compresa fra quella di comunicazione di avvio delle attività di progetto fino al termine fissato per la realizzazione dello stesso. Le fatture e i giustificativi di spesa devono risultare **interamente pagati e quietanzati** entro il termine previsto per la rendicontazione finale del progetto come indicato all'art.17, pena la inammissibilità delle stesse.

Le fatture e i giustificativi di spesa dovranno essere **pagati con le seguenti modalità**:

- bonifico bancario;
- assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore del bene/servizio;
- assegno circolare non trasferibile intestato al fornitore del bene/servizio;
- ricevuta bancaria;
- pagamento con bollettino postale;
- pagamento con carta di credito;
- contanti secondo quanto previsto dalla normativa.

Ai fini della regolare quietanza ciascun giustificativo di spesa deve essere accompagnato dalla **copia del documento attestante l'avvenuto pagamento**:

- per gli enti locali è necessario allegare copia del mandato di pagamento;
- nel caso di bonifico bancario è necessario allegare la ricevuta del bonifico riportante gli estremi della fattura e l'estratto conto da cui si evinca l'addebito;
- in caso di assegno bancario o assegno circolare non trasferibile è necessario allegare la copia dello stesso e l'estratto conto da cui si evinca l'addebito;
- nel caso di ricevuta bancaria è necessario allegare la copia della stessa e l'estratto conto da cui si evinca l'addebito;
- nel caso di bollettino postale allegare copia del bollettino con la quietanza di pagamento;
- nel caso di pagamento con carta di credito deve essere allegato lo scontrino da cui si evinca l'addebito sulla carta;
- nel caso di pagamento in contanti, secondo la vigente normativa, la fattura o il giustificativo deve risultare quietanzato.

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda

La domanda concernente la richiesta di cofinanziamento regionale del progetto o del piano, a pena di esclusione, deve essere trasmessa nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- perentoriamente **entro il 31 luglio 2017**;
- a firma del legale rappresentante del soggetto proponente (capofila);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- alla Regione Marche - P.F. Politiche giovanili e Sport, **esclusivamente** a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: regione.marche.giovanisport@emarche.it. Farà fede la data di trasmissione;
- utilizzando **esclusivamente** la modulistica che sarà approvata e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda

La **domanda** di cofinanziamento, predisposta ed inviata secondo le indicazioni di cui all'art. 10, dovrà pervenire, **a pena di inammissibilità** della stessa, corredata dalla seguente documentazione (da predisporre in base alla modulistica che sarà approvata e resa disponibile dalla struttura regionale competente):

- formulario di progetto (comprese le schede di adesione di ciascun partner) - Allegato B1;
- cronogramma di progetto - Allegato B2;
- struttura del partenariato - Allegato B3;
- budget di progetto - Allegati B4.1 e B4.2.

L'ente capofila dovrà allegare anche uno specifico atto amministrativo che dovrà obbligatoriamente contenere:

- l'indicazione degli altri enti locali che hanno aderito al raggruppamento al fine della partecipazione al presente bando regionale;
- l'approvazione del progetto da presentare alla Regione con richiesta di cofinanziamento;
- l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per il cofinanziamento del progetto, precisando la percentuale (minimo 30%) nonché la natura delle stesse (distribuzione fra risorse finanziarie o costi figurativi in base all'art. 7.3).

Non è consentita alcuna integrazione della documentazione successivamente all'invio della domanda.

Art. 12 Termini di realizzazione degli interventi

I progetti/piani dovranno essere **avviati, a pena di decadenza, entro 2 mesi** dalla data di comunicazione del decreto di approvazione dei progetti ammessi e della concessione del relativo contributo.

Entro tale termine dovrà essere inviata alla Regione Marche **comunicazione di avvio attività** sulla base della modulistica che sarà resa disponibile. Con tale lettera il soggetto capofila potrà altresì richiedere l'erogazione dell'anticipo come da art. 16.

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati **nei 12 mesi successivi alla data di avvio di attività** comunicata alla Regione Marche dal soggetto capofila, salvo proroghe autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.3 del presente bando.

A conclusione del progetto secondo i termini sopra indicati, i soggetti beneficiari dovranno comunicare l'avvenuta realizzazione dello stesso e, entro i **due mesi** successivi, presentare la rendicontazione finale in base alle indicazioni contenute all'art. 16 (Modalità di erogazione del contributo).

Art. 13 Cause di inammissibilità

Saranno considerate inammissibili ed escluse le **domande**:

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati di cui all'art. 4;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- inviate oltre i termini previsti dal presente bando;
- inviate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente bando;
- redatte su modulistica diversa da quella che sarà approvata e resa disponibile dalla struttura regionale competente;
- inviate non complete degli allegati richiesti dall'art. 11.

Saranno altresì considerate **inammissibili** le domande concernenti progetti mancanti di uno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente bando.

Art. 14 Istruttoria e valutazione dei progetti

Le domande di cofinanziamento di progetti o di piani, che perverranno alla struttura regionale secondo quanto indicato dagli artt. 10 e 11, saranno esaminate tenuto conto della documentazione pervenuta e dei contenuti ivi rappresentati. E' esclusa la possibilità di integrazioni.

La struttura regionale, quindi, procederà alla verifica dell'ammissibilità di ciascun progetto o piano, nonché alla valutazione nel merito dello stesso, tenendo conto esclusivamente di quanto previsto dal presente *Programma annuale degli interventi* e, in particolare, degli indicatori previsti nei criteri di valutazione e priorità di cui all' allegato A1.

Art. 15 Approvazione graduatorie e concessione contributi

Sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell'art.14, verrà predisposto l'elenco dei progetti o piani presentati e giudicati ammissibili limitatamente a quelli che hanno conseguito il **punteggio minimo di 36**.

Nel caso pervengano più progetti, a valere sul medesimo riparto territoriale di riferimento, verrà ammesso a valutazione esclusivamente quello presentato dalla rete di soggetti più ampia (comprendente più enti locali) in base a quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 7.2.

Il decreto dirigenziale di ammissione al contributo, nel limite delle risorse disponibili, nonché delle eventuali esclusioni, sarà adottato entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti di natura contabile. Tale atto sarà pubblicato sul sito www.giovani.marche.it. La predetta pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti proponenti la domanda.

Art. 16 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo regionale potrà essere liquidato, al beneficiario, secondo la modalità scelta fra le due di seguito indicate:

➤ **in due quote**, come di seguito specificato, e dietro presentazione della seguente documentazione:

a) **50% del contributo a titolo di anticipo** in seguito ad apposita istanza recante la comunicazione di inizio delle attività da parte del soggetto capofila.

La comunicazione di **avvio attività e richiesta dell'anticipo**, redatta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile, dovrà essere inoltrata **entro il termine di due mesi** dalla data di trasmissione del decreto recante la graduatoria e la concessione del relativo contributo e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto capofila;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- dichiarazione della ritenuta del 4%.

b) **50%** del contributo **a titolo di saldo** a seguito di presentazione, da parte del soggetto capofila, della rendicontazione finale del progetto. La domanda di liquidazione del saldo e tutti gli allegati, redatti sulla base della modulistica che sarà resa disponibile dalla struttura regionale competente, dovrà essere inoltrata **entro due mesi** dalla data di termine per la realizzazione del progetto e comprendere la seguente documentazione:

- relazione conclusiva del progetto;
- rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto con riguardo al costo totale dello stesso;
- copie delle fatture e dei giustificativi di spesa corredati dalla documentazione di quietanza attestante l'avvenuto pagamento (con riguardo alle spese ammissibili in quanto intestate al soggetto capofila o agli altri soggetti del partenariato);
- autocertificazione relativa all'eventuale cofinanziamento coperto attraverso costi figurativi previsti dall'art. 7.3;
- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto capofila;
- copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale, cine-video, ecc.) e una copia di atti o pubblicazioni inerenti l'iniziativa (cataloghi, CD-ROM, ecc.).

➤ **in un'unica soluzione** dietro presentazione di tutta la documentazione indicata ai precedenti punti a) e b).

Nei successivi 60 gg. dalla ricezione della domanda di liquidazione dell'anticipo e di quella concernente la richiesta del saldo, come sopra specificato, la P.F. Politiche giovanili e Sport provvederà alla liquidazione del contributo, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti di natura contabile.

Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione il suddetto termine si intende sospeso.

Art. 17 Obblighi del beneficiario del finanziamento

I soggetti che ottengono un finanziamento, a pena di revoca dello stesso, dovranno:

- impiegare in via esclusiva il contributo in oggetto per la realizzazione delle azioni e delle attività proposte e secondo le modalità indicate nel progetto presentato;
- garantire che le spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo siano reali e che le forniture, i prodotti e i servizi, siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
- garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo attraverso altri programmi nazionali o comunitari o regionali ed impegnarsi a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura del progetto;
- fornire ulteriore documentazione integrativa, eventualmente richiesta dalla Regione Marche, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
- presentare la rendicontazione finale del progetto entro il termine di due mesi dalla data prevista per la conclusione del progetto;
- apporre i loghi che la Regione Marche indicherà, nei materiali promozionali prodotti, nei siti internet di progetto e in tutti gli altri supporti promozionali e di comunicazione che saranno realizzati nell'ambito del progetto;
- trasmettere alla Regione Marche una copia del materiale promozionale prodotto.

Art. 18 Varianti al progetto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario ammesso a contributo, fatte salve le variazioni sotto indicate:

18.1 Variazioni del progetto e del budget

Qualora si dovessero manifestare motivate e documentate necessità di apportare variazioni al progetto, queste debbono essere rappresentate, da parte del soggetto capofila, alla Regione Marche **prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione del progetto**. L'istanza deve essere presentata alla struttura regionale P.F. Politiche giovanili e Sport allegando una relazione motivata che, in caso di variazioni del budget, deve essere corredata anche dal nuovo preventivo di spesa con le modifiche richieste.

La struttura competente esamina la proposta di variazione accertando:

- che i beni e/o servizi e/o le prestazioni che il richiedente intende modificare possiedano gli stessi requisiti e svolgano le stesse funzioni di quelli presentati nella domanda di cofinanziamento;
- che persistano le condizioni che consentono il conseguimento degli obiettivi originariamente previsti;
- che le modifiche da apportare non comportino una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore del 10% al punteggio inizialmente attribuito.

La struttura regionale valuterà le richieste di variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità dandone comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento.

18.2 Variazioni della spesa rendicontata

Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e documentate per la realizzazione integrale del progetto risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato, o non ammissibili in quanto non effettuate ai sensi del presente atto, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e liquidato con riguardo ai costi effettivamente sostenuti. Se la riduzione dovesse essere superiore al 20% del costo del progetto ammesso, **il contributo sarà revocato**.

Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

18.3 Variazioni dei termini di realizzazione

Qualora si dovesse rilevare l'esigenza di prorogare i termini per la conclusione del progetto, il soggetto capofila può presentare istanza di proroga rispetto al termine finale stabilito per la realizzazione dell'intervento fino ad un **massimo di 3 mesi**.

Può essere presentata altresì istanza di proroga, fino ad un **massimo di 2 mesi**, per la presentazione della rendicontazione finale delle spese. Tale richiesta deve essere presentata alla struttura regionale P.F. Politiche giovanili e Sport e deve essere dettagliatamente motivata.

L'Amministrazione regionale si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento, di comunicare l'accoglimento della predetta istanza di proroga.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di mancata presentazione dell'istanza da parte del beneficiario, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni a completare il progetto e purché non si incorra in una delle cause di revoca totale del contributo. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito, fatto salvo quanto stabilito al punto 19.1 in merito alla riduzione ammissibile della spesa.

Art. 19 Revoche

19.1 Cause di revoca

La struttura regionale P.F. Politiche giovanili e Sport disporrà la revoca totale delle agevolazioni nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
- mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell'intervento, previsti nel presente bando, salvo proroghe (di cui all' articolo 18.3) debitamente giustificate e autorizzate dalla struttura regionale;
- parziale realizzazione dell'intervento, attestata da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta inferiore all'80% di quella originariamente ammessa a contributo, in base a quanto stabilito dall'articolo 18.2;
- scostamento dal progetto originario che comporti una diversa valutazione del progetto stesso rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore al punteggio inizialmente attribuito del 10%, in base a quanto stabilito dall'articolo 18.1;
- mancata presentazione della rendicontazione, comprensiva della documentazione che certifica la spesa, entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente autorizzate;
- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti del beneficiario di cui all'articolo 17 (1°, 2° e 3° capoverso), delle disposizioni previste nel presente bando;
- qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- progetto che persegue fini di lucro/commerciali.

Al fine di accertare l'effettiva realizzazione del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi.

In caso di revoca del contributo, disposta ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari non hanno diritto alle quote residue ancora da erogare e dovranno restituire i contributi già liquidati, maggiorati degli interessi legali.

19.2 Procedura di revoca e recupero

Dopo aver acquisito agli atti fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la struttura regionale P. F. Politiche giovanili e Sport, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla P.F. Politiche giovanili e Sport scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante PEC.

La suddetta struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della procedura di revoca, la struttura regionale adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. Qualora invece, ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, dispone, con



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

provvedimento motivato, la revoca e l'eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali e comunica il provvedimento stesso al beneficiario mediante PEC.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la P.F. Politiche giovanili e Sport, provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

Art. 20 Attività di promozione del progetto

Per le attività di promozione del progetto i beneficiari dovranno preventivamente raccordarsi con la struttura regionale P. F. Politiche giovanili e Sport, che fornirà ogni informazione utile circa l'utilizzo dei loghi e delle indicazioni, da apporre su tutti i materiali promozionali, concernenti il cofinanziamento regionale del progetto.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando acconsentono, per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell'Amministrazione regionale, nonché del link al progetto ammesso a finanziamento.

I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del bando acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sui siti internet dell'Amministrazione regionale.

Art. 22 Monitoraggio, valutazione e controllo

I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su richiesta della P.F. Politiche giovanili e Sport, le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi.

Art. 23 Referente

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Bonvini
Servizio Politiche Sociali e Sport
P.F. Politiche giovanili e Sport



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

P.O. Interventi a favore dei giovani
Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona

Art. 24 Informazioni e quesiti

Per informazioni relative al presente bando:
Tel. 071 806.3904-3931

Per quesiti relativi al bando deve essere esclusivamente utilizzato il seguente indirizzo e-mail:
funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A1

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) STRUTTURA DEL PARTENARIATO			
Criteri di valutazione	Indicatori	Punti	
Costituzione del partenariato con riferimento al numero degli enti locali partecipanti all'interno della dimensione territoriale di riferimento (i punti si riferiscono a ciascun ente secondo quanto stabilito dall'art. 7.2)	25% dei soggetti	2	Max 8 punti
	50% dei soggetti	4	
	75% dei soggetti	6	
	tutti i soggetti	8	
Partecipazione, nel partenariato (capofila e/o partner), di Unioni di Comuni, di Unioni Montane e di comuni oggetto di fusione (i punti si riferiscono a ciascun soggetto partecipante)	Unioni di Comuni e Unioni Montane	4	Max 4 punti
	Comuni oggetto di fusione	3	
Partecipazione, nel partenariato (partner), di componenti giovanili del territorio e altri soggetti (i punti si riferiscono a ciascun soggetto partecipante)	associazioni giovanili iscritte elenco regionale	3	Max 7 punti
	associazioni ed organismi formati da giovani	2	
	organismi ed altri soggetti con attività a favore dei giovani	1	
Congruenza del ruolo e del coinvolgimento, dei singoli partner, nella realizzazione delle attività di progetto (il punteggio sarà stabilito sulla base della descrizione riportata nel formulario di progetto)	poco congruente	1	Max 4 punti
	sufficientemente congruente	2	
	pienamente congruente	4	
Progetti in corso di realizzazione dal proponente (capofila) cofinanziati dalla Regione Marche in materia di politiche giovanili	due o più progetti	0	Max 3 punti
	un progetto	1	
	nessun progetto	3	
Punteggio massimo			26
2) COFINANZIAMENTO SOGGETTI PROPONENTI			
Criteri di valutazione	Indicatori	Punti	
Quota di contributo esclusivamente finanziario superiore al contributo minimo del 15%	15%	0	Max 3 punti
	dal 16% al 20%	1	
	dal 21% al 25%	2	
	dal 26% al 30%	3	
Punteggio massimo			3
3) QUALITÀ DEL PROGETTO			
Criteri di valutazione	Indicatori	Punti	
Chiarezza nell'individuazione dell'obiettivo del progetto e sua congruità con gli obiettivi del bando	poco chiaro	da 0 a 2	Max 8 punti
	abbastanza chiaro ma poco congruente	da 3 a 4	
	chiaro e abbastanza congruente	da 5 a 6	
	chiaro e congruente	da 7 a 8	
Coerenza interna delle azioni e delle attività previste rispetto agli obiettivi del progetto e del bando	non o poco coerenti	da 0 a 2	Max 10 punti
	sufficientemente coerenti	da 3 a 5	
	abbastanza coerenti	da 6 a 8	
Chiarezza e completezza nella descrizione del progetto e delle azioni che lo compongono	pienamente coerenti	da 9 a 10	Max 6 punti
	poco chiaro e completo	da 0 a 1	
	sufficientemente chiaro e completo	da 2 a 3	
	abbastanza chiaro e completo	da 4 a 5	
	chiaro e completo	6	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Definizione delle azioni di monitoraggio e di valutazione degli indicatori qualitativi e quantitativi del progetto	non prevista/insufficiente	0	Max 2 punti
	Sufficiente	1	
	Buona	2	
Congruenza fra le attività proposte e i costi descritti	poco congruente	1	Max 3 punti
	sufficientemente congruente	2	
	pienamente congruente	3	
Definizione del piano di comunicazione e suo livello qualitativo	non indicato/insufficiente	0	Max 2 punti
	Sufficiente	1	
	Buono	2	
Punteggio massimo			31
Punteggio massimo assegnabile al progetto (totale di 1+2+3)			60

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo assegnabile
1. STRUTTURA DEL PARTENARIATO	26
2. COFINANZIAMENTO SOGGETTI PROPONENTI	3
3. QUALITÀ DEL PROGETTO	31
TOTALE	60
Non potranno essere ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungono la soglia minima di punteggio di 36	

Per l'attribuzione dei punteggi è obbligatorio inserire nel formulario di progetto ciascuna delle informazioni richieste; in caso di informazioni mancanti e/o incomplete non si procederà all'attribuzione del punteggio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPITOLO III
Disposizioni finali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1 Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90 e s.m.i., in relazione alle attività previste dal presente programma, responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Bonvini, responsabile della P.O. Interventi a favore dei giovani.

Il presente Programma annuale degli interventi sarà disponibile sul BUR delle Marche e, in formato elettronico, sul sito www.regione.marche.it.

La modulistica per la presentazione dei progetti/piani e per la proposta di idee progettuali finalizzate alla realizzazione di progetti di iniziativa regionale, sarà resa disponibile sui siti: <http://www.regione.marche.it/> e www.giovani.marche.it

Eventuali informazioni sul programma annuale degli interventi potranno essere richieste alla struttura regionale: P.F. Politiche Giovanili e Sport - Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona - tel. 071 806.3216, e-mail funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Art. 2 Comunicazione e visibilità

I soggetti che ottengono un finanziamento hanno l'obbligo di apporre i loghi, che la struttura regionale competente indicherà e metterà a disposizione, nei materiali promozionali prodotti, nei siti internet di progetto e in tutti gli altri supporti promozionali e di comunicazione che saranno realizzati nell'ambito del progetto.

Per le attività di comunicazione e informazione del progetto cofinanziato i beneficiari dovranno preventivamente raccordarsi con la struttura regionale competente.

Art. 3 Elenco degli interventi: rinvio

L'art. 5, 4° comma della legge regionale 24/2011, prevede che il Programma annuale degli interventi contenga l'elenco degli interventi previsti dai diversi settori regionali in materia di politiche giovanili.

Al riguardo il Piano regionale per le politiche giovanili, approvato con D.A. n. 64 del 29/01/2013, ha dato conto della programmazione posta in essere dai vari settori con riferimento alle politiche a favore dei giovani. Risulta invece impossibile procedere, in questa fase dell'anno, alla definizione dell'elenco di interventi che verranno attivati nel corso dell'anno dalle varie strutture regionali. Nel corso del 2017, quindi, saranno codificate procedure per il monitoraggio degli interventi in materia di politiche giovanili poste in essere dai vari settori al fine di predisporre una griglia sistematica di tali interventi che potrà essere inserita nei successivi programmi annuali.